


## IAS 22 “AGGREGAZIONI DI IMPRESE”

### Contenuto

Finalità	
Ambito di applicazione	par. 1 – 7
Definizioni	par. 8
Tipi di aggregazioni di imprese	par. 9 – 16
Acquisizioni	par. 17- 76
Unioni di imprese	par. 77 – 83
Aggregazioni di imprese comunque definite	par. 84 - 85
Informazioni integrative	par. 86 – 98
Disposizioni transitorie	par. 99 – 101
Data di entrata in vigore	par. 102 – 103
Appendice	

## Principio contabile internazionale n. 22



Lo IAS 22 si applica in pratica a:

- **Fusioni**
- Contabilizzazione in **consolidato** di nuove controllate acquisite
- **Acquisti** di rami d'azienda
- Contabilizzazione del **conferimento** di rami d'azienda da parte della conferitaria
- Contabilizzazione della **scissione** da parte della società beneficiaria

## AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### Par. 1 - 8

Lo IAS 22 si applica alla contabilizzazione delle aggregazioni di imprese (business combinations).

Si definisce **aggregazione di imprese** l'unione di imprese distinte in un'unica entità economica derivante dall'unificazione di un'impresa con un'altra o dall'ottenimento del controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa.

Le aggregazioni di imprese si dividono in due grandi gruppi:

- **acquisizioni (acquisitions)**
- **unioni di imprese (unitings of interest)**

Si definisce **acquisizione** un'aggregazione di imprese in cui una delle imprese, l'acquirente, ottiene il controllo sull'attivo netto e sulla gestione di un'altra impresa, l'acquisita, in cambio del trasferimento di beni, del sostenimento di passività o dell'emissione di capitale.


Si definisce **unione di imprese** un'aggregazione di imprese nella quale i soci delle società che partecipano all'aggregazione congiungono il controllo su tutti, o sostanzialmente tutti, i loro beni ed attività con la finalità di realizzare una condivisione permanente dei rischi e dei benefici derivanti dall'entità risultante, cosicché nessuna parte può essere identificata come acquirente.

Le modalità di aggregazione tra due o più imprese possono essere svariate a seconda delle specifiche ragioni fiscali e legali che si vogliono perseguire. L'aggregazione può attuarsi mediante, ad esempio, l'acquisto da parte di un'impresa dei titoli rappresentativi del patrimonio netto o dell'attivo netto di un'altra impresa; l'acquisto tramite l'emissione di azioni o il trasferimento di disponibilità liquide o equivalenti o di altri beni; la costituzione di una nuova impresa che avrà il controllo sulle imprese che partecipano all'aggregazione; il trasferimento dell'attivo netto di una o più imprese ad un'altra; lo scioglimento di una o più imprese che partecipano all'aggregazione.

Indipendentemente dalle modalità di attuazione le disposizioni dello IAS 22 si applicheranno per la contabilizzazione e l'informativa richiesta ogniqualvolta il contenuto dell'operazione è coerente con la definizione di aggregazione sopra riportata.


Al fine dell'applicazione dello IAS 22 deve trattarsi di operazioni sostanziali e non solo formali, in cui vi sia cioè un effettivo cambiamento nella proprietà delle partecipazioni.

Un esempio di un'operazione puramente formale potrebbe essere il seguente:



La società "A" possiede il 100% delle società controllate "B" e "C". La società capogruppo "A" trasferisce le azioni della società "B" alla società "C" a seguito di un'operazione di ristrutturazione e riorganizzazione del gruppo: questa operazione avrà conseguenze economiche per il gruppo, derivanti da ottimizzazioni fiscali e incrementi di efficienza, ma non determina mutamenti all'interno della composizione del gruppo e di conseguenza *non* è un'operazione di aggregazione ai sensi dello IAS 22.

Un esempio di un'operazione sostanziale potrebbe essere il seguente:



La società "A" possiede il 100% della società controllata "B" e il 75% della società controllata "C". La società capogruppo "A" trasferisce le azioni della società "B" alla società "C": questa operazione determina un mutamento nella proprietà delle azioni e di conseguenza delle attività della società "B"; questa è un'operazione di aggregazione ai sensi dello IAS 22.

Un'aggregazione di imprese può, quindi, tradursi in un legame del tipo *capogruppo – controllata* nel quale:

- l'acquirente è la controllante
- la società acquisita è la controllata dell'acquirente

L'acquirente – controllante deve applicare lo IAS 22 nel suo bilancio consolidato includendo nel proprio bilancio individuale la sua partecipazione nella società acquisita come una partecipazione in società controllata (IAS 27 “Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate”).

Un'aggregazione di imprese non si traduce in un legame del tipo *capogruppo – controllata* quando l'acquirente acquista l'attivo netto di un'altra impresa, incluso l'eventuale avviamento, invece delle azioni dell'altra impresa: l'acquirente dovrà applicare lo IAS 22 nel *proprio bilancio* e nel *consolidato*. Lo IAS 22 *non* tratta il bilancio individuale della capogruppo salvo questi casi: i bilanci individuali dovranno essere predisposti utilizzando i vari metodi di rilevazione previsti nei diversi Paesi.

Un'aggregazione di imprese può, infine, dare origine a una  *fusione legale*. Benché le normative delle fusioni differiscono da Paese a Paese, si ha una fusione legale tra due società quando alternativamente:

- a- le attività e le passività di una società sono trasferite all'altra e la prima società si estingue; o
- b- le attività e le passività di entrambe sono trasferite a una nuova società ed entrambe le società originarie si estinguono.

Quando le fusioni legali derivano dalla ristrutturazione o dalla riorganizzazione di un gruppo, esse *non* sono disciplinate dallo IAS 22 in quanto si tratta di operazioni tra imprese soggette ad un controllo comune. Tuttavia, qualsiasi aggregazione di imprese in virtù della quale due società entrano a far parte di un gruppo deve essere trattata come un'acquisizione o come un'unione di imprese nel bilancio consolidato secondo quanto previsto dallo IAS 22.

Alla luce di queste considerazioni, le uniche operazioni di aggregazione alle quali *non* si applica lo IAS n. 22 sono:

- 1) integrazioni che avvengono tra imprese sotto controllo comune;
- 2) integrazioni riguardanti le imprese sotto controllo congiunto (joint ventures).

Nel trattare le aggregazioni di imprese, lo IAS 22 esamina in modo completo le seguenti fattispecie che nella normativa italiana sono invece trattate in modo non organico:

- avviamento: art. 2426, I c, n. 6, Codice Civile;
- differenze di consolidamento: art. 33, III c, DLgs 127/91, Principio Contabile nazionale n. 17;
- valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto: Principio Contabile nazionale n. 21.

Si definisce **controllo** il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenere i benefici relativi.

Si definisce **controllante/capogruppo** un'impresa che ha una o più società controllate.

Si definisce **controllata** un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo/controllante).

Si definisce **quota di pertinenza di terzi** quella parte del reddito netto dell'attività e del patrimonio netto di una controllata attribuibile a quote di partecipazione non possedute, direttamente o indirettamente tramite controllate, dalla capogruppo.

Si definisce **fair value** il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione tra terzi.

Si definiscono **attività monetarie** il denaro posseduto e le attività esigibili in importi di denaro prefissati e determinabili.

Si definisce **data di acquisizione** la data alla quale il controllo sull'attivo netto e sulla gestione dell'acquisita è effettivamente trasferita all'acquirente.

## TIPI DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

### Par. 9 - 16

Le aggregazioni di imprese si dividono in due grandi gruppi, per ciascuno dei quali lo IAS 22 prevede un criterio di contabilizzazione specifico:

- **acquisizioni (acquisitions)**
- **unioni di imprese (unitings of interest)**

La classificazione di un'aggregazione di imprese deve basarsi su una complessiva valutazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti alla specifica operazione. Lo IAS 22 fornisce esempi di importanti fattori che devono essere considerati, pur non costituendo essi una serie esaustiva di condizioni che devono essere soddisfatte (Interpretazione SIC 9).

### ACQUISIZIONI

Un'aggregazione di imprese si considera e si contabilizza come acquisizione in tutti i casi in cui è possibile identificare una parte acquirente. Ciò avviene sostanzialmente tutte le volte in cui una delle imprese partecipanti all'operazione ottiene il controllo sull'altra.

In particolare, lo IAS 22 afferma che si ottiene il controllo quando:


- 1- un'impresa consegue più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa
- 2- un'impresa, pur non avendo ottenuto la metà dei diritti di voto, ottiene:
  - a) il potere su più della metà dei diritti di voto dell'altra impresa in virtù di un accordo con le altre società partecipanti;
  - b) il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'altra impresa in virtù di un accordo o di uno statuto;
  - c) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del CdA o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa;
  - d) il potere di disporre della maggioranza dei voti alle riunioni del CdA o dell'equivalente organo amministrativo dell'altra impresa.

Sono indicative dell'esistenza di un acquirente le seguenti situazioni:

- 1- il *fair value* di un'impresa è significativamente superiore di quello dell'altra impresa partecipante: l'impresa che ha il maggior valore è l'acquirente;
- 2- l'aggregazione di imprese avviene tramite lo scambio di contanti contro azioni ordinarie con diritto di voto: l'impresa che cede dei contanti è l'acquirente;

- 3- l'aggregazione di imprese consente alla direzione aziendale di guidare la scelta del gruppo dirigente dell'impresa risultante dall'aggregazione: l'impresa dominante è l'acquirente.

### **Acquisizioni inverse**



L'acquisizione inversa si verifica quando un'impresa "A" acquista le azioni di un'altra "B" e come corrispettivo emette azioni aventi diritto di voto tali per cui il controllo dell'impresa "A" derivante dall'aggregazione passa ai proprietari dell'impresa "B", le cui azioni sono state acquisite.

Dal punto di vista legale "A" può essere considerata la capogruppo/controlante, mentre dal punto di vista sostanziale è l'impresa "B" ad esserlo, in quanto ha il potere di voto e tutti gli altri poteri indicati come significativi dallo IAS 22.

### **UNIONI DI IMPRESE**

Si tratta di un'operazione che avviene in casi eccezionali tutte le volte in cui non è possibile identificare una parte acquirente.

E' l'operazione con cui gli azionisti delle imprese partecipanti si associano per assumere congiuntamente il controllo sul totale delle attività condividendone i rischi e i benefici.

In particolare, lo IAS 22 afferma che si ottiene una condivisione di rischi e di benefici quando:

- 1- la maggioranza effettiva, se non la totalità delle azioni ordinarie con diritto di voto delle imprese che partecipano all'aggregazione deve essere scambiato o messo in comune;
- 2- il *fair value* di un'impresa non deve differire significativamente da quello dell'altra impresa;
- 3- i soci di ciascuna impresa devono mantenere, ciascuno relativamente agli altri, dopo l'aggregazione, sostanzialmente gli stessi diritti di voto e la stessa partecipazione nell'entità sorta dall'aggregazione che avevano prima dell'operazione.

La condivisione dei rischi e dei benefici diminuisce e la probabilità di individuare una parte acquirente aumenta quando:

- a- la relativa uguaglianza dei *fair value* delle imprese è ridotta e la percentuale di azioni con diritto di voto scambiate diminuisce;
- b- gli accordi finanziari forniscono un certo vantaggio ad un gruppo di azionisti;



- c- la quota di patrimonio netto dell'impresa risultante dall'unione, che spetta ad una delle parti, dipende dai risultati che l'impresa da essa precedentemente controllata ottiene dopo l'aggregazione.

## ACQUISIZIONI

### Par. 17 –76

#### **Contabilizzazione delle acquisizioni**

Il metodo di contabilizzazione delle acquisizioni è il **metodo dell'acquisto**: tale metodo si basa sul **costo** e consiste nel contabilizzare l'acquisizione di un'impresa in modo analogo all'acquisto di altri beni.

Lo IAS 22 analizza le seguenti problematiche che devono essere affrontate in sede di applicazione del metodo di contabilizzazione:

- data di acquisizione;
- costo di acquisizione;
- rilevazione di attività e passività identificabili;
- ripartizione del costo di acquisizione;
- acquisti successivi di quote;
- *fair value*;
- avviamento;
- rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate ad eventi successivi;
- successive variazioni del costo di acquisizione;
- identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili.

#### **Data di acquisizione**

La data di acquisizione è la data in cui il controllo della società acquisita (beni e gestione) è effettivamente trasferito all'acquirente e in cui inizia l'applicazione del metodo dell'acquisto.

A partire da tale data l'acquirente dovrà:

1. includere nel conto economico i risultati della gestione dell'impresa acquisita;
2. rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili della acquisita, con le eventuali differenze di consolidamento, differenze di fusione o avviamento (anche negativo) a seconda della tipologia di acquisizione.

### **Costo di acquisizione**

Un'acquisizione deve essere contabilizzata **al costo**, che è costituito alternativamente da:

- denaro o mezzi equivalenti pagati;
- *fair value*, alla data dell'operazione di scambio, degli altri possibili corrispettivi corrisposti dall'acquirente in cambio del controllo sulle attività acquisite.

A tale costo di acquisizione, cosiddetto *costo diretto*, occorre aggiungere i costi direttamente imputabili all'acquisizione: costi di registrazione ed emissione di titoli azionari, compensi professionali pagati a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti.

Le spese generali amministrative, invece, non possono essere incluse nel costo di acquisizione, ma devono essere imputate a conto economico quando sostenute.

Se l'acquisizione viene realizzata tramite l'emissione di titoli mobiliari negoziabili da parte dell'acquirente, questi sono misurati al loro *fair value*, che è pari al loro prezzo di mercato alla data dell'operazione di scambio, a condizione che fluttuazioni anomale o l'esiguità del mercato non rendano il prezzo di mercato un indice inattendibile. Quando il prezzo di mercato, ad una data particolare, non rappresenta un indice attendibile, è necessario prendere in considerazione i movimenti dei prezzi durante un ragionevole periodo di tempo, prima e dopo l'annuncio delle condizioni di acquisizione. Quando il mercato è inattendibile, o non esistono quotazioni, il *fair value* dei titoli emessi dall'acquirente è stimato con riferimento:

- alla loro partecipazione proporzionale al *fair value* dell'impresa acquirente; o
- alla loro partecipazione proporzionale al *fair value* dell'impresa acquisita, utilizzando quello più chiaramente evidente.

Se invece il corrispettivo dell'acquisizione viene pagato in contanti ai soci dell'acquisita in alternativa ai titoli, tale importo può fornire un'evidenza del *fair value* complessivo pagato.

Tutti gli aspetti dell'acquisizione, compresi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni, devono essere prese in considerazione e possono essere impiegate valutazioni indipendenti come supporto alla determinazione del *fair value* dei titoli emessi.

### **Acquisizione in più fasi**

Quando un'acquisizione viene realizzata in più fasi è importante distinguere la *data di acquisizione* dalla *data di scambio*: la contabilizzazione dell'acquisizione ha inizio a partire dalla data di acquisizione, le informazioni sul costo e sul *fair value* sono determinate con riferimento a

ciascuna operazione di scambio. Il costo complessivo dell'acquisizione sarà la somma dei costi delle singole operazioni a ciascuna data di scambio.

Le attività monetarie pagate e le passività sostenute sono misurate ai loro *fair value* alla data dell'operazione di scambio.

### **Pagamento differito**

Quando il pagamento del corrispettivo di acquisto è differito, il costo dell'acquisizione è il valore attuale del corrispettivo, considerando eventuali incentivi o sconti probabili al pagamento, e *non* il valore nominale di quanto dovuto.

### **Rilevazione di attività e passività identificabili**

Si definiscono attività e passività identificabili dell'impresa acquisita quelle che esistevano già alla data di acquisizione.

Le attività e le passività identificabili devono essere rilevate distintamente alla data di acquisizione se e soltanto se:

- è probabile che i benefici economici futuri affluiranno all'acquirente o che le risorse che contengono benefici economici defluiranno dall'acquirente;
- ed è disponibile una valutazione attendibile del loro costo e del loro *fair value*.

Dopo la rilevazione contabile delle attività e passività identificabili, il costo residuo di acquisizione determina l'avviamento positivo o negativo.

Qualsiasi eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione deve essere esposta come avviamento positivo e iscritto come attività.

L'avviamento positivo è un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di futuri benefici economici derivanti da sinergie o da beni che non possono essere rilevati distintamente.

L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo. Esso può essere indice del fatto che le attività identificabili sono state sovrastimate ovvero che le passività identificabili sono state omesse o sottostimate.

Le attività e le passività identificabili delle quali l'acquirente ottiene il controllo possono comprendere anche attività e passività che non erano state precedentemente rilevate nel bilancio della società acquisita.

In particolare, con riferimento alle attività non rilevate, si tratta ad esempio di attività per benefici fiscali (es: imposte anticipate) connesse alle perdite a nuovo, se possono essere utilizzate, o di alcune attività immateriali prodotte internamente.

Quanto alle passività, il principio generale dispone che non possano rilevarsi passività alla data di acquisizione se queste derivano da progetti o azioni dell'acquirente, o se finalizzate a tenere conto di perdite o costi futuri a seguito dell'acquisizione; tuttavia lo IAS 22 contiene una specifica eccezione nel caso in cui l'acquirente abbia sviluppato dei programmi che sono parte integrante del programma di acquisizione: in questo caso l'impresa rileverà delle passività a titolo di accantonamento di ristrutturazione, così come previsto dallo IAS 37 "*accantonamenti passività e attività potenziali*", ogni qualvolta ricorrano le seguenti tre condizioni:

- a- l'impresa acquirente ha sviluppato alla data di acquisizione, o prima, i principali aspetti di un programma indirizzato a cessare o ridurre le attività dell'acquisita (compensazione dei dipendenti dell'acquisita per la cessazione del rapporto di lavoro; chiusura di impianti dell'acquisita; eliminazione di linee di prodotto dell'acquisita; risoluzione di contratti dell'acquistata che sono divenuti onerosi);
- b- l'impresa acquirente ha creato nelle persone interessate una valida aspettativa sulla realizzazione di questo programma avendone già comunicato, alla data di acquisizione o prima, gli aspetti principali;
- c- l'impresa acquirente ha sviluppato entro tre mesi dalla data di acquisizione o entro la data di autorizzazione alla pubblicazione del bilancio, se precedente, tali aspetti principali in un programma analitico formale che identifichi almeno:
  - i. l'attività o la parte di attività interessata;
  - ii. le principali localizzazioni interessate;
  - iii. la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto lavorativo;
  - iv. le spese che dovranno essere sostenute; e
  - v. quando verrà realizzato il programma.

Eventuali accantonamenti rilevati devono riguardare solo i costi delle voci elencate al precedente punto da i. a iv..

Nel caso in cui il programma non venga attuato nella maniera prevista o entro i termini preventivati, l'impresa dovrà stornare tali accantonamenti.

## Ripartizione del costo di acquisizione

I valori delle attività e delle passività identificabili devono essere determinati sulla base del valore complessivo:

- a) del *fair value*, alla data dell'acquisizione, delle attività e delle passività identificabili acquistate;
- b) della eventuale parte proporzionale di pertinenza dei terzi delle attività e delle passività identificabili acquistate.

Lo IAS 22 ammette due metodi di valutazione delle attività e delle passività:

- trattamento contabile di riferimento
- trattamento contabile consentito

La differenza tra i due metodi consiste nella diversa valutazione della quota di pertinenza di terzi: il trattamento contabile di riferimento prevede che essa vada rilevata sulla base dei valori iscritti precedentemente all'acquisizione, cioè al costo, in quanto la quota proporzionale di pertinenza dei terzi non è stata oggetto dell'operazione di acquisizione; il trattamento contabile consentito prevede invece la rilevazione al *fair value*.

Esempio: la società "A" ha acquistato per € 10.000 una partecipazione dell'80% nella società "B":

Società "A":

Attività		Passività	
Banca	140.000	Capitale	50.000
Partecipazione "B"	10.000	Debiti	100.000
	.....		.....

Società "B":

Attività		Passività	
Fabbricato	10.000	Capitale	10.000
	.....		.....

Condizioni dell'operazione:

- prezzo di acquisto della partecipazione: € 10.000
- *fair value* del fabbricato: € 11.000

L'avviamento è dato dall'eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione:

costo dell'acquisizione	10.000
quota di partecipaz. dell'acquirente nei <i>fair value</i>	
80% di 11.000	<u>(8.800)</u>
avviamento	1.200

**Trattamento contabile di riferimento: valutazione della quota di terzi al costo**

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il costo della quota dei terzi è € 10.000 x 20% = 2.000

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.000 = 10.800

Bilancio consolidato:

Attività		Passività	
Fabbricato	10.800	Capitale	50.000
Banca	140.000	PN di terzi	2.000
Avviamento	1.200	Debiti	100.000

**Trattamento contabile consentito: valutazione della quota dei terzi al *fair value***

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il *fair value* della quota dei terzi è € 11.000 x 20% = 2.200

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.200 = 11.000

Bilancio consolidato:

Attività		Passività	
Fabbricato	11.000	Capitale	50.000
Banca	140.000	PN di terzi	2.200
Avviamento	1.200	Debiti	100.000

### **Acquisti successivi di quote**

Quando un'acquisizione avviene con acquisti successivi, ciascuna operazione significativa è trattata separatamente al fine di determinare i *fair value* delle attività e delle passività identificabili acquisite e di determinare il valore dell'avviamento positivo o negativo di ogni singola operazione.

Quando un'acquisizione avviene con acquisti successivi, i *fair value* delle attività e delle passività identificabili acquisite possono variare alla data di ogni operazione di compravendita. Se tutte le attività e le passività identificabili relative all'acquisizione sono rieste ai *fair value* al momento degli acquisti successivi, l'eventuale rettifica relativa alla quota precedentemente posseduta dall'acquirente rappresenta una rivalutazione e come tale deve essere contabilizzata.

Se dopo i primi acquisti la partecipazione è classificata come collegata e valutata con il metodo del patrimonio netto (IAS 28), la determinazione dei *fair value* delle attività e delle passività identificabili e dell'avviamento avviene convenzionalmente a partire dalla data di applicazione del metodo del patrimonio netto.

Se dopo i primi acquisti la partecipazione è classificata come investimento e valutata al costo, la determinazione dei *fair value* delle attività e delle passività identificabili avviene a partire dalla data di ogni acquisto significativo, e l'avviamento positivo o negativo deve essere rilevato a partire dalla data di acquisizione.



## **Determinazione del fair value**

Il *fair value* delle attività e delle passività acquisite deve essere determinato applicando i criteri più opportuni ad ogni tipo di attività e passività. In particolare:

- a) i titoli negoziabili devono essere valutati ai loro valori di mercato correnti;
- b) i titoli non negoziabili devono essere valutati a valori stimati che prendano in considerazione indici quali il rapporto prezzo / utile, i rendimenti del dividendo e i tassi di crescita attesi comparabili di imprese con caratteristiche analoghe;
- c) i crediti devono essere valutati ai valori attuali degli ammontari da riscuotere, calcolati ad un tasso di interesse corrente appropriato, dedotti gli eventuali accantonamenti per perdite su crediti e costi di incasso. L'attualizzazione non è obbligatoria per i crediti a breve termine quando la differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attuale non è rilevante;
- d) rimanenze:
  - i prodotti finiti e le merci devono essere valutati al prezzo di vendita al netto dei costi di vendita e di un ragionevole margine attribuibile all'acquirente;
  - i prodotti in corso di lavorazione devono essere valutati al prezzo di vendita dei prodotti finiti al netto dei costi di completamento, dei costi di vendita e di un ragionevole margine attribuibile al completamento e alla vendita;
  - le materie prime devono essere valutate al costo corrente di sostituzione;
- e) i terreni e i fabbricati devono essere valutati la loro valore di mercato;
- f) gli impianti e i macchinari devono essere valutati al loro valore di mercato, generalmente determinato da una perizia. Quando il valore di mercato non è disponibile a causa della natura degli impianti e dei macchinari, o perché essi sono raramente oggetto di vendita, eccetto quando sono parte di un'azienda in esercizio, essi si devono valutare al costo di sostituzione al netto dell'ammortamento;
- g) attività immateriali (IAS 38), devono essere valutate al *fair value* determinato:
  - con riferimento ad un mercato attivo come definito dallo IAS 38;
  - se non esiste alcun mercato attivo, stimando quanto si sarebbe pagato per l'acquisto di attività simili da terzi indipendenti, consapevoli e interessati. Tale importo non deve creare o incrementare l'avviamento negativo che origina dall'acquisizione;
- h) le attività o passività nette per piani pensione si valutano al valore attuale delle pensioni dovute dedotto il *fair value* di eventuali attività del piano;
- i) le attività e passività fiscali devono essere valutate nella prospettiva dell'entità risultante dall'acquisizione. La valutazione deve essere effettuata dopo aver considerato gli effetti fiscali della rideterminazione delle attività e passività identificabili al *fair value* e senza attualizzare i

risultati. L'impresa deve rilevare qualsiasi attività o passività fiscale differita risultante dall'acquisizione come attività o passività identificabili al momento dell'acquisizione; conseguentemente, quelle attività e passività fiscali differite influiscono sull'avviamento o sull'avviamento negativo (IAS 12 "Imposte sul reddito");

- j) le altre passività si valutano al valore attuale che deve essere corrisposto per estinguere la passività sulla base di tassi di interesse correnti appropriati. L'attualizzazione non è richiesta per passività a breve quando la differenza tra valore nominale e valore attuale non è rilevante;
- k) i contratti onerosi e le altre passività identificabili si valutano al valore attuale che deve essere corrisposto per estinguere l'impegno assunto a tassi di interesse correnti appropriati;
- l) accantonamenti per la cessazione o per la riduzione delle attività dell'acquisita che sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 31, per un ammontare determinato secondo lo schema degli accantonamenti, passività e attività potenziali dello IAS 37.

Quando le indicazioni fornite non fanno espresso riferimento all'uso dell'attualizzazione, essa può essere utilizzata o meno per determinare i *fair value* delle attività e delle passività identificabili.

Se il *fair value* di un'attività immateriale non può essere determinato facendo riferimento ad un mercato attivo (IAS 38 "attività immateriali"), l'importo rilevato per quella specifica attività alla data dell'acquisizione deve essere limitato ad un importo che non crea o incrementa l'avviamento negativo che origina dall'acquisizione.

Nella determinazione del *fair value* si deve quindi tener conto dell'effetto fiscale delle rettifiche apportate ai valori contabili delle altre attività e passività.

Esempio: la società "A" ha acquistato per € 10.000 una partecipazione dell'80% nella società "B":

Società "A":

Attività	Passività
Banca 140.000	Capitale 50.000
Partecipazione "B" 10.000	Debiti 100.000
.....	.....

Società "B":

Attività		Passività	
Fabbricato	10.000	Capitale	10.000
	.....		.....

Condizioni dell'operazione:

- prezzo di acquisto della partecipazione: € 10.000
- *fair value* del fabbricato: € 11.000

L'avviamento è dato dall'eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione:

costo dell'acquisizione	10.000
quota di partecipaz. dell'acquirente nei <i>fair value</i>	
80% di 11.000	<u>(8.800)</u>
avviamento	1.200

**Trattamento contabile di riferimento: valutazione della quota di terzi al costo**

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il costo della quota dei terzi è € 10.000 x 20% = 2.000

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.000 = 10.800

Dal momento che il valore contabile del fabbricato viene aumentato fino al suo *fair value* ma il valore ai fini fiscali resta uguale al costo sostenuto dal proprietario precedente, si manifesterà una differenza temporanea imponibile che si tradurrà in una passività fiscale differita. La passività fiscale che ne deriva influisce sull'avviamento.

Si ipotizza un'imposta differita del 40% sul maggior valore attribuito al fabbricato:

imposte differite passive: 800 x 40% = 320

Non si avrà alcun effetto sulla quota di terzi in quanto valutata al costo.

**Trattamento contabile consentito: valutazione della quota dei terzi al *fair value***

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il costo della quota dei terzi è € 11.000 x 20% = 2.200

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.200 = 11.000

Si ipotizza un'imposta differita del 40% sul maggior valore attribuito al fabbricato:

imposte differite passive:  $1.000 \times 40\% = 400$

Quota dei terzi a valore corrente:  $2.000 + 200 - (200 \times 40\%) = 2.120$

### **Avviamento**

Lo IAS 22 analizza i seguenti punti con riferimento all'avviamento:

- rilevazione e valutazione;
- iscrizione;
- ammortamento.

#### Rilevazione e valutazione

Qualsiasi eccedenza del costo dell'acquisizione rispetto alla quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione deve essere esposta come avviamento e iscritta come attività.

L'avviamento è il maggior valore riconosciuto all'azienda acquisita in previsione di futuri benefici economici derivanti da sinergie o da beni che non possono essere rilevati distintamente.

#### Iscrizione

L'avviamento deve essere iscritto al costo al netto di qualsiasi fondo di ammortamento e perdita durevole di valore accumulata.

#### Ammortamento

L'avviamento deve essere ammortizzato sistematicamente nell'arco della sua vita utile. Il periodo di ammortamento deve riflettere la migliore stima del periodo nel corso del quale si prevede che l'impresa percepirà benefici economici futuri. Vi è una presunzione relativa che la vita utile non superi i venti anni. Tuttavia, qualora in rare circostanze l'impresa ritenga di superare questa presunzione, essa dovrà indicare il fattore o i fattori che hanno determinato l'allungamento della vita utile dell'avviamento.

L'incertezza connessa alla stima della vita utile dell'avviamento giustifica l'utilizzo di criteri prudenziali ma non una stima irrealisticamente corta.

Quanto al metodo di ammortamento, deve essere a quote costanti, a meno che non vi sia una convincente indicazione che un altro metodo sia più appropriato.

E' necessario tenere in considerazione molti fattori nella stima della vita utile dell'avviamento, tra cui:

- la natura e la prevedibile vita economica dell'attività acquisita;
- la stabilità e la prevedibile vita economica del settore cui l'avviamento fa riferimento;
- le informazioni pubbliche sulle caratteristiche dell'avviamento in settori o imprese simili e i cicli di vita caratteristici di attività simili;
- gli effetti sull'attività acquisita dell'obsolescenza del prodotto, delle variazioni della domanda e di altri fattori economici;
- le aspettative sulla permanenza in servizio di dipendenti o di gruppi di dipendenti fondamentali e se l'attività acquisita possa essere efficientemente gestita da un altro gruppo dirigente;
- il livello delle spese di manutenzione o il livello di fondi necessari per ottenere benefici economici futuri attesi dall'attività acquisita e la capacità e l'intenzione della società di raggiungere tale livello;
- le azioni previste da parte di concorrenti attuali e potenziali;
- il periodo in cui viene esercitato controllo sull'attività acquisita e le clausole legali e contrattuali che influenzano la durata della vita utile dell'attività.

Il periodo e il metodo di ammortamento devono essere rivisti alla fine di ogni periodo amministrativo. Se vi sono cambiamenti nei benefici economici attesi, il metodo deve essere cambiato, e tale cambiamento dovrà essere contabilizzato come cambiamento di stime contabili nel rispetto dello IAS 8 "utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili", attraverso la rettifica delle quote di ammortamento dell'esercizio corrente e di quelli futuri.

Secondo quanto previsto dallo IAS 36 "riduzione durevole di valore delle attività", anche per l'avviamento l'impresa dovrà rilevare l'eventuale perdita durevole di valore verificatasi rispetto al momento dell'acquisto, come ad esempio quando si verifica una diminuzione nei flussi finanziari attesi dalle attività nette identificabili acquisite.

Indipendentemente da quanto stabilito dallo IAS 36 "riduzione durevole di valore delle attività", un'impresa che abbia ammortizzato l'avviamento su un arco temporale superiore ai venti anni dovrà riesaminare la **valutazione dello stesso alla fine di ogni esercizio** anche se non vi è alcuna indicazione che si sia verificata una perdita durevole di valore.

Esempio di ricalcolo dell'avviamento tenendo conto delle imposte differite:

**Trattamento contabile di riferimento: valutazione della quota di terzi al costo**

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il costo della quota dei terzi è € 10.000 x 20% = 2.000

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.000 = 10.800

Si ipotizza un'imposta differita del 40% sul maggior valore attribuito al fabbricato:

imposte differite passive: 800 x 40% = 320

Non si avrà alcun effetto sulla quota di terzi in quanto valutata al costo.

<i>Fair value</i>	8.800
Imposte differite	<u>(320)</u>
<i>Fair value</i> netto	8.480

Costo di acquisto	10.000
<i>Fair value</i> netto	<u>(8.480)</u>
Avviamento al lordo delle imposte differite	1.520

**Trattamento contabile consentito: valutazione della quota dei terzi al *fair value***

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 11.000 x 80% = 8.800

Il costo della quota dei terzi è € 11.000 x 20% = 2.200

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 8.800 + 2.200 = 11.000

Si ipotizza un'imposta differita del 40% sul maggior valore attribuito al fabbricato:

imposte differite passive: 1.000 x 40% = 400

Quota dei terzi a valore corrente: 2.000 + 200 - (200 x 40%) = 2.120

<i>Fair value</i>	8.800
Imposte differite	<u>(400)</u>
<i>Fair value</i> netto	8.400

Costo di acquisto	10.000
<i>Fair value</i> netto	<u>(8.400)</u>
Avviamento al lordo delle imposte differite	1.600

### Avviamento negativo

Lo IAS 22 analizza i seguenti punti con riferimento all'avviamento negativo:

- rilevazione e valutazione;
- esposizione in bilancio.

#### Rilevazione e valutazione

L'eventuale eccedenza, alla data della compravendita, della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite rispetto al costo di acquisizione, deve essere rilevata come avviamento negativo. Esso può essere indice del fatto che:

- le attività identificabili sono state sovrastimate;
- le passività identificabili sono state omesse o sottostimate.

E' importante appurare che queste situazioni non si verifichino prima che l'avviamento negativo sia rilevato; si tratta infatti di previsioni identificate nel programma di acquisizione dell'acquirente.

#### Esposizione in bilancio

L'avviamento negativo deve essere esposto in bilancio come posta negativa tra le attività dell'impresa che redige il bilancio, nello stesso raggruppamento di stato patrimoniale in cui è classificato l'avviamento positivo.

Esempio: la società "A" ha acquistato per € 8.000 una partecipazione dell'80% nella società "B":

Società "A":

Attività		Passività	
Banca	140.000	Capitale	50.000
Partecipazione "B"	8.000	Debiti	98.000
.....		.....	

Società "B":

Attività		Passività	
Fabbricato	10.000	Capitale	10.000
.....		.....	

Condizioni dell'operazione:

- prezzo di acquisto della partecipazione: € 8.000
- *fair value* del fabbricato: € 11.000

L'avviamento negativo è dato dall'eccedenza della quota di partecipazione dell'acquirente nei *fair value* delle attività e passività identificabili acquisite alla data dell'acquisizione rispetto al costo dell'acquisizione:

quota di partecipaz. dell'acquirente nei *fair value*

80% di 11.000	8.800
costo dell'acquisizione	<u>(8.000)</u>
avviamento negativo	800

Bilancio consolidato:

Attività		Passività	
Fabbricato	10.800	Capitale	50.000
Banca	140.000	PN di terzi	2.000
Avviamento negativo	(800)	Debiti	98.000
.....		.....	

Se l'avviamento negativo è dovuto a perdite future e a costi futuri previsti nel programma di acquisizione dell'acquirente, ed essi possono essere quantificati attendibilmente, pur non rappresentando passività identificabili alla data dell'acquisizione, esso deve essere rilevato come provento di conto economico quando tali perdite e tali costi si manifestano. Se queste perdite e costi futuri identificabili non sono rilevati nell'esercizio previsto, l'avviamento negativo deve essere così rilevato:

- fino a concorrenza dei *fair value* delle attività non monetarie identificabili acquisite, l'avviamento negativo deve essere rilevato come provento sistematicamente lungo il corso della residua vita utile media ponderata delle attività identificabili acquisite ammortizzabili; e
- per l'ammontare che eccede i *fair value* delle attività non monetarie identificabili acquisite, l'avviamento negativo deve essere rilevato come provento immediatamente al momento dell'acquisto.



Se l'avviamento negativo non fa riferimento alla previsione di perdite future e di costi futuri previsti nel programma di acquisizione dell'acquirente, che possono essere quantificati attendibilmente, esso costituisce un provento che va rilevato a conto economico quando i benefici economici contenuti nelle attività identificabili ammortizzabili sono utilizzati. Nel caso di attività monetarie, il provento è immediatamente rilevato a conto economico.

### **Rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a eventi successivi**

I contratti di acquisizione possono prevedere rettifiche al corrispettivo di acquisto alla luce di uno o più eventi successivi: mantenimento o raggiungimento di un determinato livello di redditività negli esercizi futuri o mantenimento del prezzo di mercato dei titoli emessi come parte del corrispettivo di acquisto.

Quando il contratto di acquisizione prevede tali rettifiche, ed esse sono probabili e valutabili attendibilmente, esse devono essere incluse nel costo di acquisizione con riferimento alla data di acquisizione.

Se gli eventi successivi non si verificano o se la stima deve essere rivista, il costo di acquisizione deve essere rettificato con conseguente effetto sull'avviamento.

Esempio: se il costo di acquisizione, originariamente pari a € 10.000, diventa € 9.500, l'avviamento sarà:

Costo di acquisto	9.500
<i>Fair value</i> netto	<u>(8.480)</u>
Avviamento al lordo delle imposte differite	1.020

### **Successive variazioni nel costo di acquisizione**

Il costo di acquisizione deve essere rettificato, successivamente all'acquisto, quando un'incertezza che influisce sull'ammontare del corrispettivo di acquisto si risolve successivamente alla data di acquisizione, cosicché il suo pagamento è probabile e ne può essere effettuata una stima attendibile.

Le condizioni dell'acquisizione possono prevedere una rettifica del corrispettivo di acquisto se i risultati della gestione della società acquisita superano o non raggiungono, dopo l'acquisizione, il livello concordato. Quando la rettifica successiva diviene probabile e stimabile attendibilmente, l'acquirente deve trattare contabilmente il corrispettivo aggiuntivo come una rettifica al costo di acquisizione con conseguente effetto sull'avviamento.

Nel caso in cui all'acquirente venga richiesto di effettuare pagamenti successivi a favore del venditore come compensazione per una riduzione del valore del corrispettivo di acquisto (e ciò accade quando l'acquirente ha garantito il prezzo di mercati dei titoli azionari o obbligazionari come corrispettivo e deve procedere ad un'ulteriore emissione allo scopo di reintegrare il costo di acquisizione originario) non si verifica un incremento del costo di acquisizione e di conseguenza nessuna rettifica all'avviamento positivo o negativo.

### **Identificazione successiva o variazioni nel valore delle attività e delle passività identificabili (SIC 22)**

Qualora, successivamente all'acquisto, emergano ulteriori conoscenze che hanno effetti sulla stima del valore dei beni, o che rendano valutabili attività o passività identificabili che non erano state valutate in precedenza per mancanza dei requisiti, l'acquirente deve rettificare queste attività e passività con una rettifica del costo di acquisizione. La rettifica deve includere sia l'effetto del cambiamento dei *fair value* inizialmente assegnati sia l'effetto dell'ammortamento e degli altri cambiamenti che si sarebbero verificati se i *fair value* rettificati fossero stati applicati a partire dalla data di acquisizione (SIC 22).

Anche il valore dell'avviamento deve essere rettificato, quando necessario, nella misura in cui:

- a) la rettifica non incrementi il valore contabile dell'avviamento oltre il suo valore di realizzo (IAS 36 "riduzione durevole di valore delle attività"); e
- b) tale rettifica venga effettuata entro la fine del primo esercizio contabile che inizia dopo quello di acquisizione (fatta eccezione per la rilevazione di una passività identificabile derivante da progetti o azioni dell'acquirente).

Se queste rettifiche vengono effettuate oltre la fine del primo esercizio contabile che inizia dopo quello di acquisizione, esse dovranno essere rilevate a conto economico come provento o come onere, anziché come rettifica dell'avviamento.

Il limite temporale della fine del primo esercizio contabile annuale, arbitrario nella sua durata, impedisce che l'avviamento possa essere riesaminato e rettificato senza limiti di tempo.

Se sono stati rilevati accantonamenti per la cessazione o la riduzione delle attività dell'acquisita (accantonamenti per ristrutturazione), tali accantonamenti devono essere stornati se e solo se:

- a) il deflusso dei benefici economici non è più probabile; o
- b) il programma formale analitico non è attuato: nel modo esposto nel programma formale analitico o entro il tempo stabilito nel programma formale analitico.

Tale storno deve essere effettuato come una rettifica dell'avviamento e della quota di pertinenza dei terzi se appropriata, in modo da non rilevare alcun provento o costo.

Il valore rettificato dell'avviamento positivo deve essere ammortizzato in maniera prospettica lungo la vita utile residua. L'ammontare rettificato dell'avviamento negativo segue la valutazione dell'avviamento negativo non riferito a perdite o costi futuri attesi identificabili.

Esempio: se il *fair value*, originariamente pari a € 11.000, diventa € 12.000, si avrà:

**Trattamento contabile di riferimento: valutazione della quota di terzi al costo**

Il *fair value* della quota di fabbricato acquistata è € 12.000 x 80% = 9.600

Il costo della quota dei terzi è € 10.000 x 20% = 2.000

Valore del fabbricato da indicare nel consolidato è € 9.600 + 2.000 = 11.600

Si ipotizza un'imposta differita del 40% sul maggior valore attribuito al fabbricato:

imposte differite passive: 1.600 x 40% = 640

Non si avrà alcun effetto sulla quota di terzi in quanto valutata al costo.

<i>Fair value</i>	9.600
Imposte differite	<u>(640)</u>
<i>Fair value</i> netto	8.960
Costo di acquisto	10.000
<i>Fair value</i> netto	<u>(8.960)</u>
Avviamento al lordo	
delle imposte differite	1.040

## UNIONE DI IMPRESE (O FUSIONE PURA)

### Par. 77 – 83

L'unione di imprese si contabilizza utilizzando il metodo dell'**aggregazione dei valori contabili** (*pooling of interests*).

#### *Modalità di aggregazione*

Nell'applicare il metodo in questione, le voci di bilancio delle imprese partecipanti:

- per l'esercizio nel quale è avvenuta l'aggregazione,
- per gli eventuali esercizi comparativi indicati,

devono essere incluse nel bilancio d'esercizio delle imprese aggregate come se l'aggregazione fosse avvenuta all'inizio del primo esercizio presentato.

L'eventuale differenza tra:

- l'ammontare del capitale emesso sommato all'eventuale ulteriore corrispettivo sotto forma di disponibilità liquide o altre attività,
- il valore contabilizzato per il capitale acquisito,

deve essere imputata a patrimonio netto.

#### *Vantaggi*

Il metodo dell'aggregazione dei valori consente di tenere presente la caratteristica fondamentale delle operazioni di unione di imprese, vale a dire:

- l'assenza di un'acquisizione;
- la continuazione nella condivisione reciproca dei rischi e dei benefici esistenti anteriormente all'aggregazione.

Infatti, le imprese aggregate vengono rilevate come se le gestioni distinte continuassero al pari di quanto avveniva prima dell'operazione di unificazione.

#### *Unificazione dei criteri contabili*

Dal momento in cui vi è un unico soggetto risultante dall'aggregazione, tale soggetto deve utilizzare un unico insieme di criteri contabili.

Pertanto, tale soggetto deve rilevare le attività, le passività e il patrimonio netto delle imprese che partecipano all'aggregazione ai loro valori iscritti esistenti rettificati:

- solo a seguito dell'uniformazione dei criteri contabili delle imprese partecipanti all'aggregazione;
- applicando quei criteri a tutti gli esercizi presentati.

In relazione all'uniformazione di criteri, non deve essere rilevato alcun avviamento positivo o negativo.

Dai bilanci presentati devono essere eliminati gli effetti di tutte le operazioni infragruppo (ante e post fusione).

#### *Oneri sostenuti per l'unificazione*

I costi sostenuti per l'unificazione vanno spesati nell'esercizio di sostenimento; tra di essi rientrano:

- le imposte di registro;
- i costi per fornire informazioni agli azionisti;
- i compensi per intermediazioni e consulenze;
- gli stipendi e gli altri costi relativi a prestazioni di dipendenti sostenuti nella realizzazione dell'aggregazione;
- eventuali costi o perdite sostenuti nell'integrazione delle gestioni delle attività precedentemente distinte.

## AGGREGAZIONI DI IMPRESE COMUNQUE DEFINITE

### Par. 84 – 85

#### *Fiscalità differita*

In tutte le operazioni di integrazione aziendale, le eventuali imposte anticipate o differite originate dall'operazione vengono rilevate secondo quanto stabilito dallo IAS n. 12.

Il beneficio potenziale derivante dal riporto a nuovo delle perdite o da altre attività fiscali differite, non riconosciuto al momento dell'acquisizione e successivamente realizzato, deve essere imputato a conto economico come provento (IAS n. 12).

Inoltre, nel bilancio dello stesso esercizio:

- dovranno essere rettificati l'avviamento e il relativo ammortamento per adeguarli ai valori che sarebbero stati rilevati contabilmente se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come un'attività identificabile al momento dell'aggregazione di imprese;
- la riduzione del valore netto contabile dell'avviamento dovrà essere rilevata come costo.

In ogni caso, tale procedura non può:

- generare avviamento negativo;
- incrementare il valore contabile dell'avviamento negativo.

## INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE

### Par. 86 – 98

Per tutte le aggregazioni di imprese, il bilancio relativo all'esercizio in cui l'aggregazione ha avuto luogo deve fornire le seguenti informazioni integrative:

- le denominazioni e la descrizione delle imprese partecipanti all'aggregazione;
- il criterio di contabilizzazione dell'aggregazione;
- la data a partire dalla quale decorrono gli effetti contabili dell'aggregazione;
- eventuali attività, derivanti dall'aggregazione di imprese, che l'impresa ha deciso di cedere.

Per le aggregazioni qualificate come acquisizioni, il bilancio relativo all'esercizio in cui l'aggregazione ha avuto luogo deve fornire le seguenti ulteriori informazioni:

- la percentuale delle azioni con diritto di voto acquisite;
- il costo di acquisizione e una descrizione del costo di acquisto pagato o di quello dovuto a certe condizioni stabilite dal contratto.

Con riferimento all'avviamento, occorre indicare:

- il periodo di ammortamento;
- se l'avviamento è ammortizzato in un periodo superiore a 20 anni, le ragioni di tale decisione con la descrizione del fattore (o dei fattori) che ha svolto un ruolo significativo nella determinazione della vita utile; in tale descrizione, occorre tenere presenti i fattori elencati nel paragrafo all'ammortamento dell'avviamento;
- la descrizione del metodo di ammortamento adottato e le ragioni della sua adozione, qualora si tratti di un metodo non a quote costanti;
- la voce di conto economico nella quale viene rilevato l'ammortamento dell'avviamento;
- la riconciliazione del valore contabile dell'avviamento all'inizio e alla fine dell'esercizio, indicando:
  - il valore lordo e il fondo di ammortamento (cumulati con le perdite di valore) all'inizio dell'esercizio;
  - eventuali incrementi dell'avviamento rilevati nel corso dell'esercizio;
  - le rettifiche derivanti dall'identificazione di variazioni del valore corrente di attività e passività identificabili;

- qualsiasi avviamento stornato nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività alla quale si riferiva;
- la quota di ammortamento rilevata nel corso dell'esercizio;
- le perdite durevoli di valore rilevate nel corso dell'esercizio secondo quanto stabilito dallo IAS n. 36;
- i ripristini di valore contabilizzati nel corso dell'esercizio, sempre secondo le regole fissate dallo IAS n. 36;
- altre variazioni di valore occorse durante l'esercizio;
- il valore lordo e il fondo di ammortamento (cumulati con le perdite di valore) al termine dell'esercizio.

Non è richiesta l'informazione comparativa.

Con riferimento all'avviamento negativo, l'impresa deve indicare:

- la descrizione, l'ammontare e la tempistica delle perdite e dei costi futuri attesi a fronte dei quali sarà utilizzato l'avviamento negativo;
- l'esercizio (o gli esercizi) nel quale l'avviamento negativo sarà rilevato come un provento;
- la voce del conto economico nella quale l'avviamento viene appostato come provento;
- una riconciliazione del valore iscritto dell'avviamento negativo all'inizio e al termine dell'esercizio che evidenzia:
  - l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare dell'avviamento negativo accumulato già rilevato come un provento all'inizio dell'esercizio;
  - qualsiasi avviamento negativo aggiuntivo rilevato nel corso dell'esercizio;
  - ogni rettifica derivante dall'identificazione di variazioni di valore delle attività e delle passività identificabili;
  - qualsiasi avviamento negativo stornato nel corso dell'esercizio per la dismissione di tutta o parte dell'attività alla quale l'avviamento medesimo si riferiva;
  - la quota di avviamento negativo rilevata come un provento nel corso dell'esercizio, evidenziando separatamente la porzione dell'avviamento negativo destinato a coprire costi e perdite previsti;
  - altre variazioni del valore contabile;
  - l'ammontare lordo dell'avviamento negativo e l'ammontare dell'avviamento negativo accumulato già rilevato come un provento alla fine dell'esercizio.

L'informazione comparativa non è richiesta.



Qualora i valori correnti delle attività e delle passività o il corrispettivo dell'acquisizione possano soltanto essere stimati provvisoriamente al termine dell'esercizio nel quale è avvenuta l'acquisizione, occorre:

- descrivere tale situazione;
- i motivi che l'hanno determinata.

Successive rettifiche dei valori stimati provvisoriamente devono essere indicate e illustrate nel bilancio dell'esercizio in cui avviene la rettifica.

Per le aggregazioni qualificate come unione di imprese, il bilancio relativo all'esercizio in cui l'aggregazione ha avuto luogo deve fornire le seguenti ulteriori informazioni:

- la descrizione e il numero delle azioni emesse, insieme con la percentuale delle azioni con diritto di voto di ogni impresa scambiate per realizzare l'unione di imprese;
- l'ammontare delle attività e delle passività apportate da ogni impresa;
- i ricavi di vendita, gli altri ricavi operativi, i proventi e gli oneri straordinari, nonché il risultato di ogni impresa prima della data dell'acquisizione, inclusi nell'utile o nella perdita esposta nel bilancio d'esercizio dell'impresa risultante dall'operazione.

In caso di aggregazioni effettuate dopo la data di chiusura del bilancio, vanno fornite le informazioni richieste nel caso di successive variazioni nel costo dell'acquisizione. Qualora non sia possibile fornire alcuna di queste informazioni, tale circostanza deve essere indicata.

#### *Casi particolari*

Le aggregazioni intervenute tra la data di chiusura del bilancio e quella alla quale il bilancio di una delle imprese partecipanti all'aggregazione è presentato devono essere indicate se la loro mancata rappresentazione produce un effetto tale da influire sulla capacità dei lettori del bilancio d'esercizio di effettuare corrette valutazioni e decisioni (IAS n. 10).